

ON.LE TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. nell'interesse dei sig.ri, tutti richiedenti l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Pisa, per le rispettive classi di concorso, come di seguito indicate:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	G.I. II Fascia per la classe di concorso
Barneschi	Katia	BRNKTA75R61B950V	A-29, A-30, A-55, A-56
D'Agostino	Francesco	DGSFNC89H23D976W	A031, A032, AB77
Ferri	Patrizia	FRRPRZ85T51F839V	A001 (ex A028), A017 (ex A025), A008 (ex A018), A008 (ex D616)
Lecci	Ilario	LCCLRI73T15D612G	A031, A032, AS55
Norcia	Emi	NRCMEI67H47B950D	A-30 (ex A032), A-29 (ex A031), A-55, A-56 (ex AJ77), A-53

rappresentati e difesi – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.3721320 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(ricorrenti)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale p.t.;

(Amministrazioni resistenti)

INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA che appaiono, secondo le

circostanze, più idonei ad assicurare ai ricorrenti gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare,

A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per la provincia di Pisa, di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, siccome docenti ritualmente abilitati all'insegnamento in virtù del possesso di diploma di istruzione superiore nonché diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 secondo il vecchio ordinamento degli studi (per brevità, diplomati AFAM vecchio ordinamento);

B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio 2014/2017, e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento;

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** il D.M. 23 maggio 2014 n. 353, recante disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui individua i titoli di accesso, se e qualora interpretato nel senso di escludere l'ammissione dei docenti muniti di diploma di istituto superiore nonché di diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 secondo il vecchio ordinamento degli studi (per brevità, diplomati AFAM vecchio ordinamento); **2)** del D.M. 4 maggio 2015 n. 248 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, recanti introduzione delle fasce aggiuntive per

l'inserimento dei nuovi docenti abilitati con l'istituzione di due finestre semestrali di aggiornamento, nella parte in cui non consentono l'inserimento dei ricorrenti; **3)** dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento annuale delle graduatorie di cui è causa, laddove hanno reiterato la contestata esclusione; **4)** per illegittimità derivata, delle graduatorie d'istituto nelle more approvate per le classi concorsuali in questione, siccome attuative della censurata preclusione; **5)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti dei ricorrenti.

F A T T O

I ricorrenti sono docenti che da anni operano nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato conferiti ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 (**doc. 1**), essendo stati nominati negli anni quali supplenti su posti previsti nell'organico dell'Amministrazione scolastica a seguito di scorrimento della relativa graduatoria d'istituto (**doc. 2**).

In tal senso, occorre sin d'ora rimarcare che i ricorrenti sono abilitati all'insegnamento in quanto titolari di diploma di istruzione superiore nonché di diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (in acronimo, AFAM), e conseguito entro il 31 dicembre 2012 secondo l'ordinamento degli studi antecedente alla riforma prevista dalla L. 21 dicembre 1999 n. 508 – per brevità “vecchio ordinamento” (**doc. 3**).

Come noto, infatti, la suddetta legge ha riformato il settore artistico-musicale introducendo, in ossequio al dettato dell'art. 33 Cost., un sistema di formazione artistica parallelo al sistema universitario. Pur tuttavia, come si avrà modo di evidenziare *funditus*, la disciplina transitoria ha espressamente previsto la piena equiparazione – ad ogni effetto di legge – dei diplomi c.d.

“vecchio ordinamento” alle lauree specialistiche rilasciate dagli istituti afferenti al sistema AFAM.

Ai fini di cui è causa, occorre rimarcare che gli effetti pienamente abilitativi del titolo di studio posseduto dai ricorrenti legittimano la richiesta di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto ai sensi dell’art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, invero ingiustamente negata dal Ministero resistente.

In modo assolutamente illegittimo, infatti, il D.M. 22 maggio 2014 n. 353 (**doc. 4**), recante disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014/2017, non prevedeva tra i titoli di accesso anche il diploma AFAM “vecchio ordinamento”, in ragione di un’interpretazione chiaramente erronea della disciplina di settore.

Tale preclusione, peraltro, veniva ribadita anche in occasione delle finestre semestrali di aggiornamento per l’inserimento dei nuovi abilitati in elenchi aggiuntivi appositamente istituiti con i DD.MM. 4 maggio 2015 n. 248 e 3 giugno 2015 n. 326 (**doc. 5**).

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

D I R I T T O

SUL FUMUS BONI JURIS

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA L. 21 DICEMBRE 1999 N. 508, COME MODIFICATO DAL D.L. 22 SETTEMBRE 2002 N. 212 (CONV. CON L. 22 NOVEMBRE 2002 N. 268). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 102 SS. DELLA L. 24 DICEMBRE 2012 N. 228. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DEL D.M. 10

SETTEMBRE 2010 N. 249. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto precludono ai docenti muniti di diploma AFAM “vecchio ordinamento” l’accesso alla II fascia delle graduatorie d’istituto di cui all’art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, benché tale titolo di studio sia pienamente equiparato ai diplomi di laurea di II livello e costituisca valido presupposto per l’accesso all’insegnamento.

In tal senso, la disciplina normativa non lascia adito a dubbio alcuno.

L’art. 4, della L. 21 dicembre 1999 n. 508, infatti, dispone testualmente che *«1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. (...) 3 bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al*

comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado».

Successivamente, al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, l'art. 1 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. in L. 25 febbraio 2016 n. 21) ha previsto che *«107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

Inoltre, l'art. 1, co. 10 *ter* del d.l. 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. con L. 25 febbraio 2016 n. 21), ha introdotto al predetto art. 1 della L. n. 228/2012, il comma *107-bis*, a mente del quale *«Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017».* Termine che poi è stato da ultimo ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 4, co. 5 *ter* del d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 (conv. dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19).

Ne deriva, pertanto, che i titolari dei diplomi conseguiti secondo vecchio ordinamento degli studi devono intendersi senz'altro abilitati

all'insegnamento sulle classi di concorso relative alle materie artistiche e musicali.

In tal senso, del resto, si è espresso anche recentissima giurisprudenza, che ha avuto modo di affermare il diritto dei docenti in possesso del diploma di maturità nonché del diploma AFAM “vecchio ordinamento” ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservate appunto ai docenti muniti di valida abilitazione all'insegnamento (cfr. Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, GL dott. De Giorgi, ordinanza 14 dicembre 2016 n. 23320, **doc. 6**; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Ferrari, ordinanza 14 settembre 2016).

In particolare, è stato rilevato che *«Stante il tenore letterale delle disposizioni in esame, pertanto, appare illegittima la previsione del d.m.353/14 di includere nella seconda fascia di circolo e di istituto solo i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s.2001-02 e non anche i diplomati presso i conservatori ante 1999. Non vi è, difatti, alcuna ragione di diritto che consenta il diverso trattamento tra i titolari dei due diversi diplomi. Come detto l'art. 1 comma 107 ha equiparato il diploma Afam vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello. È pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. in termini Tribunale Pavia del 14.9.2016)»*

Orbene, in virtù dell'equipollenza con il diploma accademico di II livello, espressamente sancita dall'art. 1, co. 107 della L. n. 228/2012 per i titoli di studio “vecchio ordinamento”, i ricorrenti sono senz'altro legittimati ad essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto eccepito, si consideri che il diploma accademico di II livello è stato riconosciuto come valido requisito di ammissione al primo ciclo del TFA sostegno dallo stesso Ministero resistente, come chiarito con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico – MIUR, prot. n. AOODGPER.13390 dell'11 dicembre 2013 (**doc. 7**), in applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 15, co. 20 del D.M. 10 settembre 2010 n.249 (**doc. 8**).

Secondo tale disposizione, infatti, *«I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento»*.

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine al diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella II fascia della graduatoria di cui è causa, siccome titolari di diploma di studio avente natura abilitante all'insegnamento.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.L. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO.

In via meramente graduata, e nell'ipotesi in cui non si riconosca il valore abilitante del titolo di studio conseguito dai ricorrenti (ipotesi che in radice si

contesta), si eccepisce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per un ulteriore profilo.

Al riguardo, giova evidenziare che i ricorrenti sono stati impossibilitati a conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo i percorsi delineati dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249, non essendo mai stati attivato un TFA ordinario cui potesse accedere.

Come noto, l'art. 3, co. 3 del D.M. n. 249/2010 ha previsto – a regime – un percorso formativo della durata di tre anni in relazione all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, articolato in un corso biennale per il conseguimento del riformato diploma accademico di II livello, ed un anno destinato alla frequentazione di un tirocinio formativo attivo (TFA ordinario). Con D.M. 8 novembre 2011 e D.M. 29 novembre 2012 n. 192 (**doc. 9**), nel riordinare i corsi biennali già previsti dal D.M. 28 settembre 2007 n. 137 (**doc. 10**), l'Amministrazione resistente ha attivato la prima fase del suddetto percorso formativo.

Con successivo D.M. 20 giugno 2014 n. 487 (**doc. 11**), poi, è stato attivato il TFA ordinario per quei docenti che avevano frequentato il primo biennio.

Orbene, i ricorrenti non hanno potuto accedere a tale nuovo percorso formativo, riservato unicamente ai docenti che avevano concluso il percorso di studi secondo il nuovo ordinamento didattico.

Ed infatti, con nota dirigenziale del Dipartimento per l'Istruzione prot. n. 206 del 25 gennaio 2013 (**doc. 12**), il Ministero precisava che i titolari di diplomi AFAM “vecchio ordinamento” avrebbero potuto unicamente partecipare ai percorsi abilitativi speciali (PAS) di cui all'art. 15, co. 1 *bis* del D.M. n. 249/2010 (come modificato dal D.M. n. 81/2013), e non certo al percorso ordinario.

In tal modo, tutti coloro che non potevano vantare anche l'ulteriore requisito di ammissione, costituito dal possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno tre anni, non hanno potuto così conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, non è ragionevole né tanto meno legittima la disciplina dei requisiti di accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto, laddove impone la sussistenza di un presupposto che i ricorrenti, per circostanze indipendenti dalla propria volontà, non hanno potuto acquisire.

Valgano sul punto le argomentazioni svolte dal giudice amministrativo in ordine al diritto dei docenti ITP, ancorché privi di abilitazione, a partecipare all'ultimo concorso ordinario di reclutamento, stante la mancata attivazione dei dovuti percorsi formativi ordinari da parte dell'Amministrazione resistente.

Il giudice amministrativo, infatti, fa applicazione di un principio generale, logico prima ancora che giuridico, che può trovare senz'altro applicazione nella presente vicenda, siccome rispondente alla medesima *ratio*, laddove si afferma la perdurante validità del regime transitorio dei titoli di studio già acquisiti, allorquando non risulta essere attuato il nuovo regime di specializzazione all'insegnamento.

Al riguardo, viene chiarito che *«(...) tale norma è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” – è (e deve essere) interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio,*

finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l'abilitazione nei modi "ordinari"» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2016 n. 1836; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 21 giugno 2016 n. 7245).

Anche per tale profilo, la contestata preclusione all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto non rinviene alcun valido fondamento.

3) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

In modo contraddittorio ed illogico, infatti, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo *status* lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione), benché l'ordinamento comunitario la

riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni *de quibus*, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione all'inserimento nella II fascia nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti.

Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato

da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario.

Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l’abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l’art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che *«Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso»*.

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l’abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione *de qua*, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti. Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dalla II fascia delle graduatorie di istituto i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

* * * * *

SUL PERICULUM IN MORA

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile ai ricorrenti, che impone l'attivazione di apposita tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio.

In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che è ormai imminente la pubblicazione del bando di aggiornamento e nuovo inserimento per le graduatorie d'istituto di II e III fascia del personale docente, in relazione alle quali è illegittimamente impedito ai ricorrenti, docenti muniti di diploma AFAM "vecchio ordinamento", l'accesso alla II fascia delle graduatorie d'istituto, benché tale titolo di studio sia pienamente equiparato ai diplomi di laurea di II livello e costituisca valido presupposto per l'accesso all'insegnamento.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i decreti attuativi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, riformando, tra l'altro, in particolare, il sistema di reclutamento del personale docente: ai concorsi, banditi con cadenza biennale, potranno accedere tutti gli aspiranti docenti laureati, che abbiano conseguito almeno 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche, non configurandosi più l'abilitazione quale requisito d'accesso.

La procedura concorsuale sarà articolata in due prove scritte (tre per il sostegno) e in una prova orale, al termine delle quali i candidati, risultati vincitori, saranno inseriti in un percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio (FIT).

In relazione alla nuova procedura concorsuale citata, i docenti abilitati, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, invece, potranno sostenere solo una prova orale, seguita da un anno di servizio con valutazione finale.

Pertanto, appare evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe ai ricorrenti laddove, nelle more della definizione del giudizio di merito, non fossero inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto entro l'inizio del nuovo a.s. 2017/2018.

* * * * *

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

I ricorrenti, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso voglia:

INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare ai ricorrenti gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare,

A) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per la provincia di Pisa, di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, siccome docenti ritualmente abilitati all'insegnamento in virtù del possesso di diploma di istruzione superiore nonché diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 secondo il vecchio ordinamento degli studi (per brevità, diplomati AFAM vecchio ordinamento);

B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti

nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio 2014/2017, e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento;

C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** il D.M. 23 maggio 2014 n. 353, recante disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui individua i titoli di accesso, se e qualora interpretato nel senso di escludere l'ammissione dei docenti muniti di diploma di istituto superiore nonché di diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 secondo il vecchio ordinamento degli studi (per brevità, diplomati AFAM vecchio ordinamento); **2)** del D.M. 4 maggio 2015 n. 248 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, recanti introduzione delle fasce aggiuntive per l'inserimento dei nuovi docenti abilitati con l'istituzione di due finestre semestrali di aggiornamento, nella parte in cui non consentono l'inserimento del ricorrente; **3)** dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento annuale delle graduatorie di cui è causa, laddove hanno reiterato la contestata esclusione; **4)** per illegittimità derivata, delle graduatorie d'istituto nelle more approvate per le classi concorsuali in questione, siccome attuative della censurata preclusione; **5)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti dei ricorrenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Napoli, 16 maggio 2017

(avv. Guido Marone)

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- doc. 1 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, recante regolamento per il conferimento di supplenze;
- doc. 2 Graduatorie di III fascia nelle quali sono inseriti i ricorrenti;
- doc. 3 Diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (in acronimo, AFAM), e conseguito entro il 31 dicembre 2012 secondo l'ordinamento degli studi antecedente alla riforma prevista dalla L. 21 dicembre 1999 n. 508, validi come abilitazione all'insegnamento;
- doc. 4 D.M. 22 maggio 2014 n. 353;
- doc. 5 DD.MM. 4 maggio 2015 n. 248 e 3 giugno 2015 n. 326;
- doc. 6 Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, GL dott. De Giorgi, ordinanza 14 dicembre 2016 n. 23320;
- doc. 7 nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico – MIUR, prot. n. AOODGPER.13390 dell'11 dicembre 2013;
- doc. 8 D.M. 10 settembre 2010 n. 249, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. n. 81/2013;
- doc. 9 D.M. 8 novembre 2011 e D.M. 29 novembre 2012 n. 192;
- doc. 10 D.M. 28 settembre 2007 n. 137;
- doc. 11 D.M. 20 giugno 2014 n. 487;

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

doc. 12 nota dirigenziale del Dipartimento per l'Istruzione prot. n. 206 del
25 gennaio 2013.

Napoli, 16 maggio 2017

(avv. Guido Marone)